

R.P.U. 151-1/ /2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE IV - PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| - dott. Giovanni D'Antoni | Presidente |
| - dott.ssa Gabriella Giammona | Giudice |
| - dott.ssa Vittoria Rubino | Giudice rel. |

ha emesso la seguente

SENTENZA

di apertura della liquidazione controllata di BIANCA ROSA MANNINO, residente in [REDACTED] (C.F. MNNBCR88B43B780J), rappresentata e difesa dall'avv. ELVIRA LA ROSA nel procedimento unitario n. 151-1//2023.

Letto il ricorso iscritto a ruolo in data 6.7.2023, con cui MANNINO BIANCA ROSA ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII; ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27 CCII, tenuto conto che la residenza del ricorrente ricade nel circondario del Tribunale di Palermo;

ritenuto che la ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, da definirsi come lo stato di crisi o di insolvenza di ogni tipo di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (cfr. art. 2, comma 1, lett. c, CCII); considerato, invero, che il passivo indicato nel ricorso e attestato dall'OCC ammonta ad euro 252.098,10, mentre non vi sono entrate nette mensile perché la

ricorrente è [REDACTED] e la stima dell'immobile e delle autovetture alla stessa intestate è inferiore a 150.000,00 euro;

letta la relazione del professionista nominato dall'OCC, dott.ssa Francesca Gagliano, recante una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori (art. 269, comma 1, CCII);

tenuto conto, pertanto, che il ricorrente riuscirà a soddisfare parzialmente il ceto creditorio;

ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura previsti dagli artt. 268 e 269 CCII;

rilevato che va accolta la richiesta della ricorrente di poter utilizzare la propria abitazione per sé e per la propria famiglia fino alla sua liquidazione, tenuto conto dell'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 147 comma 2 CCII ai sensi del quale *la casa della quale il debitore è proprietario o può godere in quanto titolare di altro diritto reale, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla sua liquidazione.*

rilevato che, per il ruolo di liquidatore, non può essere confermato il medesimo professionista già nominato dall'OCC;

considerato, invero che la dott.ssa Francesca Gagliano non risulta iscritta nell'albo dei gestori della crisi d'impresa e, pertanto, ai sensi dell'art. 356 CCII non può essere destinata a svolgere la funzione di liquidatore;

rilevato, infine, che non si comprende come il gestore possa avere già predisposto lo stato passivo (come dalla stessa dichiarato nella propria relazione) prima della presentazione delle istanze dei creditori, come espressamente previsto dal combinato disposto dell'art. 270 comma 2 lett d) e 273 CCII;

ritenuto che competono al liquidatore gli adempimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. f) e g), CCII, nonché i compiti stabiliti dagli artt. 272-275 CCII;

P.Q.M.



visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata dei beni di MANNINO BIANCA ROSA
(c.f.MNNBCR88B43B780J);

NOMINA

giudice delegato la dott.ssa Vittoria Rubino;

NOMINA

liquidatore l'avv. BALDO CORRADO, invitandolo:

- 1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione, rendendo contestualmente la dichiarazione di cui all'art. 35.1 D.Lgs. 159/2011;
- 2) a curare l'inserimento della presente sentenza, con esclusione dei dati sensibili, sul sito internet del Tribunale di Palermo;
- 3) a curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- 4) a notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- 5) ad aggiornare l'elenco dei creditori entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza;
- 6) a completare l'inventario dei beni di ciascun debitore ed a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata;
- 7) a procedere alle operazioni di formazione del passivo previste dall'art. 273 CCII;
- 8) a riferire per iscritto ogni sei mesi ai sensi dell'art. 275 CCII, in ordine all'esecuzione del programma di liquidazione (con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è oggetto di valutazione ai fini della liquidazione del compenso);

ORDINA



al debitore il deposito, entro sette giorni, delle dichiarazioni fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni dalla notificazione della presente sentenza, a pena di inammissibilità, per trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio, in favore del liquidatore, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione del bene immobile sito in Carini, c.so Italia 132 fino alla sua liquidazione, ove questo permanga abitazione familiare fino alla liquidazione;

DISPONE

che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;

MANDA

alla Cancelleria per la notificazione della presente sentenza al debitore e per la comunicazione al liquidatore nominato.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 13/07/2023.

Il Giudice relatore

Vittoria Rubino

Il Presidente

Giovanni D'Antoni

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.



Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

